

**PROVVEDIMENTO IVASS N. 157 DEL 20 DICEMBRE 2024**

**PARAMETRI DI CALIBRAZIONE DEGLI INCENTIVI/PENALIZZAZIONI DI CUI  
ALL'ARTICOLO 6 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N. 79 DEL 14 NOVEMBRE 2018.**

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal D.P.R. 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'articolo 13 rubricato "Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto";

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

VISTO il Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, recante il criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il Provvedimento IVASS n. 156 del 18 dicembre 2024, IVASS recante modifiche al Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018 relativo al criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del Risarcimento diretto, disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private, in attuazione dell'articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

CONSIDERATO che il Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, all'articolo 6, comma 1, attribuisce all'IVASS il compito di fissare i parametri di calibrazione per il calcolo delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto e che ai sensi del comma 2, del citato articolo 6, l'IVASS rende noti i suddetti parametri, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello di riferimento, con provvedimento pubblicato sul proprio sito internet;

adotta il seguente:

## **PROVVEDIMENTO**

### **Art. 1 (Oggetto)**

1. Il presente Provvedimento ha ad oggetto la determinazione dei parametri di calibrazione per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni relativi ai sinistri accaduti nell'esercizio 2025, ai sensi dell'articolo 6 del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018.

### **Art. 2 (Soglie minime dei premi lordi contabilizzati)**

1. Le compensazioni, di cui all'articolo 13 del D.P.R. 18 luglio 2006, relative ai sinistri di cui all'articolo 1, sono integrate con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni previsti all'articolo 5, comma 3, del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, per le imprese che nell'esercizio 2025 contabilizzano premi lordi superiori alle soglie di seguito indicate:
  - a) 40 milioni di euro per la macroclasse "autoveicoli";
  - b) 5 milioni di euro per la macroclasse "ciclomotori e motocicli".
2. L'IVASS comunica alla Stanza di Compensazione le imprese di cui al comma 1.

**Art. 3**  
**(Misura dei percentili)**

1. I percentili minimo e massimo che individuano l'intervallo di valori da considerare per il calcolo dei costi medi tagliati sono i seguenti:
  - a) per la macroclasse "autoveicoli" il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°;
  - b) per la macroclasse "ciclomotori e motocicli" il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°.

**Art. 4**  
**(Coefficienti angolari delle rette)**

1. I coefficienti angolari delle rette di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, sono così definiti:
  - a) 0,420326829 per Autoveicoli-antifrode;
  - b) 0,000050836 per Autoveicoli-costi cose z1;
  - c) 0,000060817 per Autoveicoli-costi cose z2;
  - d) 0,000070510 per Autoveicoli-costi cose z3;
  - e) 0,000047088 per Autoveicoli-costi persone;
  - f) 0,231934000 per Autoveicoli-dinamica;
  - g) 0,035559524 per Autoveicoli-velocità di liquidazione;
  - h) 0,000007350 per Ciclomotori e motocicli-costi persone;
  - i) 0,042815722 per Ciclomotori e motocicli-velocità di liquidazione.

**Art. 5**  
**(Pubblicazione)**

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto.

**Art. 6**  
**(Entrata in vigore)**

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Il Consigliere  
(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS)

firma 1

Approvazione in via d'urgenza  
ex art. 9 dello Statuto Ivass